

AGEA PROT. N. 35573
DEL 24 APRILE 2018

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
Cittadella Regionale'' - Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di

Bolzano - **OPPAB**
Via Perathoner, 10
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Coord.to CAA Liberi Agricoltori S.r.l.**
Via Angelo Bargoni, 78 (sede legale)
00153 ROMA
- Al **CAA Liberi Professionisti S.r.l.**
Via Carlo Alberto, 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D

OGGETTO: RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - AUTORIZZAZIONE ALLA CONVERSIONE DEI PRATI PERMANENTI

1. PREMESSA

La presente circolare disciplina il procedimento di autorizzazione alla conversione dei prati permanenti in altri usi, nell'ambito del Registro dei Prati Permanenti, costituito ai sensi dell'art. 3 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 secondo le modalità previste dalla Circolare AGEA prot. n. 42898 del 7 novembre 2016.

Il Registro, inteso come sistema di gestione dei dati già presenti sul fascicolo, ha il fine di fornire la base per la gestione degli adempimenti previsti dai regolamenti in relazione ai prati permanenti e di monitorare il mantenimento del rapporto tra superficie a prato permanente e superficie agricola totale.

Il vincolo del mantenimento del rapporto, calcolato successivamente alla dichiarazione 2015, è fissato a livello nazionale (DM del 18 novembre 2014 n. 6513).

Sulla base del Registro dei prati permanenti (nel seguito RPP), ad ogni azienda è associato un vincolo potenziale legato alla superficie di prato permanente che detiene. Tale vincolo si esercita solo in caso di diminuzione oltre il 3,5% del rapporto di cui sopra (art. 45 (3) del regolamento (UE) n. 1307/2013, art. 44 regolamento (UE) n. 639/2014, art. 15(4) DM 18 novembre 2014, n. 6513).

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1. Base giuridica Unionale

- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento delegato (UE) n. 1393/2016 del 4 maggio 2016, della commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di

gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- Regolamento delegato (UE) n. 2017/723 della Commissione del 16 febbraio 2017 recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento; e s.m.i.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

2.2. Documenti di lavoro

DSCG/2014/39 FINAL - REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON AID APPLICATIONS AND PAYMENT CLAIMS REFERRED TO IN ARTICLE 72 OF REGULATION (EU) 1306/2013;

DS/EGDP/2015/02 rev 4 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE IMPLEMENTATION BY MEMBER STATES OF PERMANENT GRASSLAND PROVISIONS IN THE CONTEXT OF THE PAYMENT FOR AGRICULTURAL PRACTICES BENEFICIAL FOR THE CLIMATE AND THE ENVIRONMENT (GREENING) [*This document is referred to as "permanent grassland guidance"*]

DSCG/2014/31-FINAL REV 1 - GUIDANCE DOCUMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE EFA-LAYER REFERRED TO IN ARTICLE 70(2) OF REGULATION (EU) 1306/2013 - CLAIM YEAR 2015 ONWARDS

DSCG/2014/32 FINAL REV1 - ON-THE-SPOT CHECKS ACCORDING TO ART. 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 OF REGULATION (EU) NO 809/2014 - GUIDANCE FOR ON-THE-SPOT CHECKS (OTSC) AND AREA MEASUREMENT1 - CLAIM YEAR 2016

DSCG/2014/33 – FINAL REV 3 final - GUIDANCE DOCUMENT ON THE LAND PARCEL IDENTIFICATION SYSTEM (LPIS) UNDER ARTICLES 5, 9 AND 10 OF COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) NO 640/2014 - CLAIM YEAR 2016 ONWARDS

- Ref. Ares(2015)180630 del 16 gennaio 2015 - Key and ancillary controls concerning direct aid area based subsidies applicable in relation to conformity clearance procedures launched as from 01.01.2015;
- Ref. Ares(2015)180630 del 16 gennaio 2015 – Generic key controls applicable in relation to conformity clearance procedures launched as from 01.01.2015.

2.3. Base giuridica Nazionale

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 novembre 2014 n. 6513, recante “*Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*” e successive modifiche e integrazioni
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 26 febbraio 2015 n. 1420, recante “*Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013*”;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 marzo 2015 n. 1922, recante “*Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2015 n. 1566, recante “*Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020*”;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla “*semplificazione della gestione della PAC*”;
- D.M. n. 2490 del 25/01/2017 - *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

Piano di coltivazione e criteri di mantenimento delle superfici

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione culturale”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- RIFORMA PAC – DM 12 GENNAIO 2015 N. 162 RELATIVO ALLA SEMPLIFICAZIONE DELLA GESTIONE DELLA PAC 2014 – 2020 - PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - OGGETTO: RIFORMA PAC – INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE PROT. ACIU.2015.141 DEL 20 MARZO 2015- PIANO DI COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 -RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.425 DEL 29 SETTEMBRE 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - RIFORMA PAC – CRITERI DI MANTENIMENTO DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN UNO STATO IDONEO AL PASCOLO O ALLA COLTIVAZIONE - INTEGRAZIONE ALLA CIRCOLARE AGEA PROT. N. ACIU.2015.569 DEL 23 DICEMBRE 2015.
- Circolare AGEA prot. n .ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 82630 del 30 ottobre 2017- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015

- Nota Mipaaf prot. DG PIUE dell'8 maggio 2015 n. 2954 – Chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Nota Mipaaf prot. DG PIUE del 29 maggio 2015 n. 3411 – Ulteriori chiarimenti su talune disposizioni recate dai decreti di attuazione sulla riforma dei pagamenti diretti;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.116 del 9 marzo 2015 – Modalità per la trasmissione dei dati dell'aggiornamento SIPA relativi al censimento e localizzazione geografica delle zone in cui vengono attuate le “pratiche locali tradizionali” PLT legate al pascolo, da parte delle Regioni e Provincie Autonome.
- Circolare AGEA prot. n. 42898 del 7 novembre 2016 - RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE - REGISTRO DEI PRATI PERMANENTI
- Nota Mipaaf - DG PIUE n 3935 del 24 giugno 2016 – costituzione sul SIAN di un registro dei prati permanenti e gestione degli obblighi a carico delle aziende agricole. Richiesta chiarimenti.
- Nota Mipaaf - DG PIUE n 7040 del 29 dicembre 2016 – Pratiche Locali Tradizionali.
- Nota Mipaaf - DG PIUE n 7040 del 17 ottobre 2017/29 dicembre 2016 – Ammissibilità terreni PLT colpiti da incendi.

3. DEFINIZIONE DI PRATO PERMANENTE

Il DM n. 6513 del 18 novembre definisce il «prato permanente» come *“le superfici di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1307/2013, comprese le superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7 del regolamento (UE) n. 639/2014 che sono individuate, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione, da parte della Regione o Provincia autonoma competente, dei relativi estremi catastali”*.

Gli elementi chiave per la classificazione di superfici agricole in questa definizione sono:

- la classificazione delle piante come erba o altre piante erbacee da foraggio come previsto dall'art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013;
- la successione per 5 anni consecutivi fuori rotazione.

La sentenza della Corte di Giustizia del 2 ottobre 2014 nel caso C-47/13, specifica ulteriormente l'interpretazione della definizione di prato permanente e chiarisce la successione delle specie nel prato-pascolo, includendo il terreno agricolo che è attualmente, e lo è stato per cinque anni o più, usato per la produzione di erba e altre piante erbacee da foraggio, anche se quel terreno è stato arato e seminato con un'altra varietà di foraggio diversa da quella precedente.

Le piante da foraggio possono essere classificate come “erba e altre piante erbacee da foraggio” seguendo l’art. 4(1)(i), che riguarda tutte le piante erbacee tradizionalmente rinvenute nei pascoli naturali o normalmente incluse nei miscugli di semi per pascoli e prati nello SM.

Nel caso in cui una coltura, che tradizionalmente non si trova pura nei pascoli, è seminata in purezza, tale coltura non va classificata come erba, anche se la pianta in questione può essere trovata nei miscugli di semi per prati e pascoli. Questo è il caso, ad esempio, delle specie appartenenti alla famiglia delle “Leguminose”, quali trifoglio ed erba medica. Tali specie possono essere coltivate in purezza o come miscugli.

Se coltivate in purezza, le Leguminose devono essere classificate come seminativi e non nella categoria “erba e altre piante erbacee da foraggio”, dal momento che esse non si rinvergono in purezza nei pascoli naturali.

Quando specie appartenenti alle Leguminose sono seminate nello stesso momento o in momenti differenti e in miscuglio con erba e altre piante erbacee da foraggio, la superficie deve essere classificata come “erba e altre piante erbacee da foraggio”.

L’aratura e la semina con la stessa o altra varietà di foraggera che ricade nella definizione di cui all’art. 4(1)(i) del reg. 1307/2013, non ha impatto sulla classificazione della superficie come prato permanente.

Le relazioni tra gli obblighi per i prati permanenti e gli impegni nell’ambito dello sviluppo rurale e le loro implicazioni per lo stato dei terreni alla fine del periodo dell’impegno agro-climatico-ambientale possono essere dettagliate come rappresentato sinteticamente nella tabella seguente.

Uso del suolo prima dell’impegno	Stato del terreno alla fine dell’impegno
Seminativo, non classificato come prato o maggese	Il terreno rimane classificato come seminativo, anche se coperto da erba. Il periodo di 5 anni comincia alla fine del periodo di impegno (1°anno)
Seminativo, classificato prato o maggese	Il terreno rimane classificato prato. Alla fine dell’impegno, il calcolo del periodo quinquennale tiene conto degli anni precedenti all’impegno in cui la superficie era classificata prato o maggese Il calcolo del periodo rimane congelato durante il periodo dell’impegno e riprende al suo termine. Ad esempio, terreno classificato prato nei due anni precedenti all’impegno diventerà prato permanente se il prato permane anche nei tre anni successivi al termine del periodo di impegno.
Prato permanente	La superficie era classificata prato permanente prima dell’inizio del periodo di impegno e resta prato permanente al termine dello stesso periodo.

Le superfici messe a riposo per 5 anni consecutivi sono classificate come prati permanenti.

Nel caso in cui una parcella a maggese sia stata dichiarata come EFA ai sensi dell’art. 45(2) del reg. 639/2014, si classifica la parcella come seminativo per tutto il periodo in cui questa viene dichiarata come terreno a riposo per soddisfare i requisiti EFA. Alla fine del periodo di dichiarazione come EFA, il calcolo dei 5 anni non riparte da zero: il calcolo dei 5 anni si congela durante il periodo EFA e ricomincia alla sua fine.

Ad esempio, un terreno classificato come “terreno a riposo” nei due anni precedenti alla sua dichiarazione ai fini EFA diventerà prato permanente dopo che per 3 anni consecutivi dalla fine del periodo EFA è mantenuto a riposo.

3. MANTENIMENTO DEL PRATO PERMANENTE

Ai fini dei benefici ambientali dei prati permanenti e, in particolare, del sequestro del carbonio, sono state previste disposizioni per il mantenimento dei prati permanenti.

Tale tutela comporta il divieto di aratura e conversione per le superfici più sensibili sotto il profilo ambientale in zone "Natura 2000" contemplate dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, nonché una più generale misura di protezione, basata sul rapporto di prati permanenti, contro la conversione ad altri usi, sia agricoli che non agricoli.

Per “*conversione in superfici agricole*” si intende la conversione dei prati permanenti in un altro tipo di superficie agricola, in particolare seminativi o colture permanenti.

Per “*conversione in superfici non agricole*” si intende la conversione dei prati permanenti in superficie non agricola, come imboschimento, edifici, infrastrutture (strade, ferrovie), ex prati permanenti che non rispecchiano più la definizione dell’art. 4(1)(h) del reg. UE n. 1307/2013 e non sono più ammissibili a causa della crescita della vegetazione spontanea (terreni abbandonati), etc.

Per “*aratura*” si intende una lavorazione che elimina o rovina la copertura erbosa (quando la terra è rovesciata e/o la lavorazione è profonda). Questa operazione riduce il sequestro di carbonio e danneggia gli habitat di un sito ad alto valore ambientale, in particolare se il prato permanente costituisce questi habitat. Inoltre, può causare disturbo agli animali o cambiare la composizione floristica del prato.

3.1. DIVIETO DI CONVERSIONE DEL PRATO PERMANENTE

Il divieto di conversione non si applica nei casi seguenti:

- se la conversione in superficie non agricola non dipenda dalla decisione dell’agricoltore (ad esempio per la costruzione di un’infrastruttura approvata da un’Amministrazione nazionale per pubblica utilità);
- se l’agricoltore cessa l’attività sull’intera azienda e l’azienda non è trasferita ad altro agricoltore.

L’art. 45(1) del reg. 1307/2013 stabilisce che gli agricoltori non devono convertire o arare i prati sensibili.

Nelle aree Natura 2000 devono essere rispettati in ogni caso le misure di conservazione stabilite ai sensi dell’art. 6 della direttiva 92/43/CEE e i criteri per evitare la perdita degli habitat e il disturbo delle specie.

Queste aree devono essere gestite seguendo i piani di gestione o strumenti equivalenti predisposti dalle autorità di gestione per lo specifico sito Natura 2000 al fine di proteggere l’habitat e le specie; per ogni progetto da realizzare in queste aree, ai sensi del paragrafo 3 del citato articolo 6, deve essere predisposta una valutazione ambientale.

L'art. 42 del reg. 639/2014 stabilisce che qualora un agricoltore abbia convertito un prato permanente sensibile in una superficie agricola o non agricola, si debba imporre l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente.

Nel caso in cui il prato permanente è stato convertito e poi affittato o venduto ad un altro agricoltore, se il secondo agricoltore è soggetto agli obblighi greening, dovrà rispettare gli obblighi di riconversione di cui all'articolo 42 per i prati permanenti ubicati in zone sensibili e all'articolo 44 (2) e (3) per gli altri prati permanenti. Nel caso in cui l'agricoltore subentrato non sia soggetto agli obblighi greening, sia un agricoltore biologico o sia sotto il regime dei piccoli agricoltori, non vi è alcun obbligo per lui di riconvertire. Questo vale anche nel caso opposto in cui una parcella coperta da un prato permanente è di proprietà di un agricoltore biologico o si trova in una azienda soggetta al regime dei piccoli agricoltori, è convertita da questo agricoltore e poi trasferita con un differente uso del suolo ad un altro agricoltore soggetto agli obblighi greening.

Il secondo agricoltore non avrà l'obbligo di riconvertire le superfici convertite dal precedente proprietario, mentre dovrà seguire le normali regole per gli altri prati permanenti eventualmente presenti nell'azienda. Riguardo l'imboschimento che è compatibile con l'ambiente, come specificato all'articolo 45 (4), nel caso in cui il tasso sia diminuito oltre la soglia del 5%, si ritiene che sulle aree interessate è comunque raggiunto l'obiettivo ambientale conseguito con i PG, quindi **non** vi è obbligo di riconversione.

3.2. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA CONVERSIONE DEL PRATO PERMANENTE

L'articolo 15(3) del DM 6513 stabilisce che la conversione dei prati permanenti in altri usi sia soggetta ad autorizzazione, al fine di mantenere entro la soglia prestabilita il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale.

Se l'agricoltore converte senza conformarsi alla suddetta autorizzazione è soggetto all'obbligo di riconvertire sia la superficie agricola che quella non agricola.

Se il tasso di cui all'articolo 45(2) del reg. UE 1307/2013 diminuisce di più del 5%, si deve interrompere l'uso di questo procedimento, poiché la conversione non è più possibile ai sensi dell' articolo 44 (2) del reg. UE n. 639/2014.

3.3. CALCOLO DEL TASSO

L'articolo 45(2) del reg. UE n. 1307/2013 stabilisce che il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori a norma dell'articolo 73, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013 non diminuisca in misura superiore al 5% rispetto a una proporzione di riferimento determinata dagli Stati membri nel 2015 dividendo le superfici investite a prato permanente per la superficie agricola totale.

Successivamente alla chiusura delle domande deve essere calcolato il tasso e valutata l'evoluzione delle superfici per verificare se è necessario attuare misure correttive.

I casi possibili sono:

- **Nessuna riduzione:** seguendo la tendenza delle superfici non vi è alcuna diminuzione e il tasso resta entro il limite del 5%.
- **Riduzione entro il limite del 3,5%:** le superfici di prato permanente sono diminuite ma la riduzione del tasso rimane entro il limite del 3,5% stabilita all'articolo 15(3) del DM 18 novembre 2014.
- **Riduzione tra il 3,5% e il 5%:** le superfici di prato permanente sono diminuite. L'autorizzazione è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari.
- **Riduzione superiore al limite del 5%:** le superfici a prato permanente diminuiscono oltre la soglia del 5%. Si applica l'articolo 44 (2), adottando misure correttive:
 - o evitare nuove conversioni: la procedura di autorizzazione preventiva ai sensi dell'articolo 44 (1) deve essere interrotta poiché la conversione non è più possibile.
 - o riconvertire le superfici in prato permanente: l'articolo 44 (2) e (3) stabilisce che si debbano individuare gli agricoltori soggetti all'obbligo di riconversione seguendo questi passaggi per risalire alle parcelle convertite:
 1. Includere solo le superfici di prati permanenti che non sono sensibili sotto il profilo ambientale - art. 44 (2) primo comma, lettera a).
 2. Identificare le domande con le superfici agricole a loro disposizione che sono state convertite da prato permanente in superfici ad altri usi nei due anni precedenti - art. 44 (2), primo comma, lettera b).
 3. Stabilire un ordine di priorità per gli agricoltori identificati nella fase 2:
 - i. Gli agricoltori con superfici soggette ad autorizzazione e che non l'hanno richiesta articolo 44 (1) del 639/2014: riconversione dell'intera superficie - art. 44 (2), terzo comma.
 - ii. Altri agricoltori: riconversione di una percentuale della superficie convertita o impianto di una nuova superficie di prato permanente - art. 44 (3), primo comma.
 - a. Calcolo della percentuale in base alla superficie convertita e alla superficie necessaria per raggiungere il 5%.
 - b. Possibile esclusione delle superfici divenute prato permanente dopo il 31 dicembre 2015.
 - c. Esclusione delle superfici a prato permanente che gli agricoltori hanno creato nel quadro dello sviluppo rurale.
 4. Comunicare gli esiti agli agricoltori interessati entro il 31 dicembre dello stesso anno.
 5. L'obbligo di riconvertire deve essere rispettato prima della data per la presentazione della domanda unica per l'anno seguente.

L'obbligo di riconvertire specificato all'articolo 44 (2) del regolamento (UE) n 639/2014, si applica allo stesso livello geografico scelto dallo Stato membro per il calcolo del tasso, **quindi in Italia a livello nazionale.**

3.4. VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI SUL MANTENIMENTO DEI PRATI PERMANENTI

Il mancato rispetto dell'obbligo relativo al mantenimento dei prati permanenti è dato da diversi casi di superfici identificate come non conformi:

- Se i prati permanenti in zone sensibili vengono convertiti o arati.
- Se l'agricoltore ha convertito un prato permanente senza chiedere l'autorizzazione, la superficie da considerare come non conforme è l'intera superficie che è stata convertita senza autorizzazione.

- Quando il tasso è diminuito di oltre il 5%

4. PROCEDURE VOLTE ALL'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AD ARARE

L'articolo 15, comma 3 del DM 18 novembre 2014 stabilisce che gli agricoltori non possono convertire i prati permanenti senza essere preventivamente autorizzati da AGEA.

L'agricoltore che intende richiedere l'autorizzazione deve presentare una domanda avvalendosi delle funzionalità predisposte da AGEA nel SIAN, a partire dal registro dei prati permanenti di cui all'art. 3 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.

L'agricoltore richiedente dovrà selezionare, tra le superfici aziendali risultanti a prato permanente nel registro, tutte quelle per le quali intende procedere alla conversione.

Nel caso in cui il tasso annuo sia superiore al 3,5%, inoltre, è tenuto ad indicare una quantità corrispondente di superficie su cui impiantare il prato permanente e che è vincolata fin dal primo giorno e per almeno cinque anni.

La domanda, trasmessa telematicamente ad AGEA, viene istruita e riceve immediatamente un'autorizzazione o un diniego.

5. CONTROLLI A CARICO DEL REGISTRO DEI PRATI PERMANENTI

Qualora le superfici aziendali investite a prato permanente per le quali sussistono gli obblighi greening di cui all'articolo 45 del reg. UE n. 1307/2013 si riducano rispetto alla campagna precedente a causa di una variazione della destinazione d'uso, AGEA informerà dell'accaduto l'Organismo Pagatore competente all'applicazione di eventuali riduzioni o sanzioni relative al pagamento per l'inverdimento. Se del caso, inoltre, procederà all'invio di una comunicazione all'agricoltore finalizzata al ripristino del prato permanente.

5. RICHIESTA DI RIPRISTINO DEL PRATO PERMANENTE

Qualora si accerti una diminuzione della proporzione di cui all'articolo 45, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013 in misura superiore al 5% rispetto alla proporzione di riferimento di cui al suddetto articolo, si impone l'obbligo di riconvertire le superfici in superfici a prato permanente.

La riconversione è obbligatoria anche nel caso in cui l'agricoltore converta o ari un prato permanente soggetto all'obbligo di cui all'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013. E' imposto l'obbligo di riconvertire la superficie in prato permanente ed è possibile, secondo i casi, che l'agricoltore riceva istruzioni precise su come riparare il danno ambientale causato al fine di ripristinare lo status di zona sensibile sotto il profilo ambientale.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

Silvia Lorenzini

Sommario

1. Premessa.....	3
2. Riferimenti normativi	3
2.1. Base giuridica Unionale	3
2.2. Documenti di lavoro	5
2.3. Base giuridica Nazionale	5
3. Definizione di Prato Permanente	7
3. Mantenimento del Prato Permanente	9
3.1. Divieto di conversione del Prato Permanente	9
3.2. Richiesta di autorizzazione alla conversione del Prato Permanente	10
3.3. CAAlcolo del tasso.....	10
3.4. Violazione degli obblighi sul mantenimento dei prati permanenti.....	11
4. Procedure volte all’ottenimento dell’autorizzazione ad arare.....	12
5. Controlli a carico del Registro dei Prati Permanenti	12
5. Richiesta di ripristino del Prato Permanente	12